

38

Reg. ordinanze : 379
Reg. generale : 323/2010

**REPUBBLICA ITALIANA****Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione
Sicilia in sede giurisdizionale**

composto dai Signori: Pres. Raffaele Maria De Lipsis
Cons. Guido Salemi
Cons. Gabriele Carlotti
Cons. Filippo Salvia
Cons. Pietro Ciani Est.

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

nella Camera di Consiglio del 08 Aprile 2010

Visti gli artt.21 u.c., e 23 bis comma 3 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Visto l'appello proposto da:

MELLINA TIZIANA in proprio e nella qualità di Amministratore di sostegno del figlio

rappresentato e difeso da:

Avv. ANTONINO LI CAUSI

con domicilio eletto in Palermo

VIA TORQUATO TASSO N. 58

presso

FABRIZIO DI MARIA

contro

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, UFFICIO SCOLASTICO REG.LE
LA SICILIA, UFFICIO SCOLASTICO PROV.LE DI MESSINA e ISTITUTO SUPERIORE
PROFESSIONALE "ENZO FERRARI"

rappresentato e difeso da:

AVVOCATURA DELLO STATO

con domicilio in Palermo

VIA DE GASPERI 81

presso

AVVOCATURA DELLO STATO

N.R.G.

per l'annullamento dell'ordinanza del *TAR SICILIA - CATANIA :Sezione II n. 65/*
tra le parti, concernente **RIDUZIONE ORE SETTIMANALI INSEGNANTI DI SOST**
;

Visti gli atti e documenti depositati con l'appello;

Vista l'ordinanza di **RIGETTO** della domanda cautelare proposta in primo grado

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE ED ALTRI

Udito il relatore Cons. Pietro Ciani e uditi, altresì, per le parti *Avv. A-L*

e l'avv. dello Stato L.M. La Rocca,

Ritenuto che

- con ordinanza di questo C.G.A n. 269/09 del 25 marzo 2009 è stata rimessa alla Corte Costituzionale, nell'ambito di analogo giudizio, la questione di legittimità costituzionale concernente l'art. 2, commi 413 e 414, della legge 244 del 24/12/2007;

- con sentenza n. 80 in data 26 febbraio 2010 la Corte Costituzionale si è pronunciata sul merito dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 413, della legge 244 del 24 dicembre 2007, n. 244, nella parte in cui fissa un limite massimo al numero di posti di insegnanti di sostegno nonché l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 414, della legge 244/2007, nella parte in cui esclude la possibilità, già contemplata dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, di assumere insegnanti di sostegno in deroga, in presenza di classi di studenti con disabilità grave, una volta esperiti gli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente;

- l'appello è, pertanto, assistito dai presupposti per l'accoglimento

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale

ACCOGLIE

l'appello in epigrafe.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Palermo, 8 aprile 2010

L'ESTENSORE

Sida Liona

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO

Maria Assunta Tistone

DEPOSITATA IN SEGRETO

II ~~11~~ 12 APR 2010

IL SEGRETARIO

Tistone